

Acquisto di azioni da parte di un dipendente della società: quando si ha un “prezzo di favore”?

Un collaboratore può conseguire un reddito da lavoro anche se acquista azioni ad un prezzo di favore



Sabrina Piemontesi Gianola
Avvocato, Vicecancelliera presso
la Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello del Canton Ticino

Sentenza CDT 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018.

Secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell'attività lucrativa dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell'attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore, non solo dal suo datore di lavoro, ma anche da una terza persona, ad es. l'azionista della società di cui è dipendente. Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, pagato dal lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve pertanto essere dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.

I. La fattispecie

La XY SA è una società, costituita nel 1990, il cui scopo consiste nell'allestimento di studi, progetti, consulenze, perizie nel campo dell'ingegneria e, in particolare, in quello dell'urbanistica ed ambientale, nonché la realizzazione delle singole componenti esecutive. BB è stato assunto dalla XY SA quale geografo responsabile di progetti.

Con contratto del 19 dicembre 2014, la ZW SA, che deteneva l'intero capitale azionario della XY SA, costituito da 102 azioni al portatore del valore nominale di fr. 1'000 cadauna, ha venduto a BB 11 azioni, al prezzo di fr. 11'400 ciascuna. Lo stesso giorno, la ZW SA e BB hanno sottoscritto anche un patto di sindacato, che prevede in particolare la trasmissibilità libera delle azioni tra gli azionisti e accorda un diritto di prelazione agli azionisti esistenti rispetto a quelli nuovi. Il patto di sindacato prevede inoltre che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro fra la XY SA e BB, la ZW SA abbia il diritto (ma non l'obbligo) di riacquistare le 11 azioni cedute, "al valore reale delle azioni a quel momento (determinato secondo il metodo utilizzato per stabilire il prezzo delle azioni per la compravendita del 19.12.2014, come da tabella allegata al relativo contratto), dedotto un importo forfetario di fr. 50'000".

II. La decisione dell'Ufficio di tassazione e il reclamo del contribuente

L'autorità fiscale ha aggiunto al reddito dell'attività dipendente del marito (fr. 148'378), corrispondente allo stipendio netto erogato dalla XY SA, un importo di fr. 98'289, ritenendo che nel caso di azioni consegnate gratuitamente o a condizioni preferenziali, la differenza tra il valore venale e il prezzo di consegna al collaboratore costituisce un vantaggio valutabile in denaro e, quindi, un reddito da attività lucrativa dipendente, soggetto all'AVS, tassabile al momento della consegna delle azioni, ossia al momento dell'acquisizione del diritto.

I contribuenti hanno impugnato la decisione, contestando l'imposizione del reddito proveniente dall'acquisto delle azioni della XY SA dalla ZW SA. Secondo i reclamanti, la transazione sarebbe avvenuta tra terzi scorrelati, non tra persone vicine, ragione per cui si dovrebbe ritenere che sia avvenuta al valore

I. La fattispecie.....	476
II. La decisione dell'Ufficio di tassazione e il reclamo del contribuente.....	476
III. Il ricorso alla Camera di diritto tributario.....	477
IV. La decisione della Camera di diritto tributario.....	477
1. La nozione fiscale di reddito da attività dipendente.....	477
2. Condizioni alle quali vi è reddito del lavoro quando il venditore delle azioni è un terzo.....	477
3. Vi è reddito imponibile solo quando il collaboratore ha beneficiato di un prezzo di favore.....	478
4. Il metodo per stimare il valore della partecipazione: le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte.....	478
5. Il "metodo pratico" e l'applicazione adottata dall'autorità fiscale nel caso concreto.....	479
6. Il dispositivo: annullamento della decisione e ritorno degli atti all'Ufficio di tassazione.....	480
V. Conclusione.....	480

di mercato. A loro avviso, inoltre, il calcolo del valore delle azioni, intrapreso dall'autorità di tassazione e basato sulla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), non terrebbe adeguatamente conto del rischio specifico dato dalla piccola taglia dell'azienda e dalla capacità dell'azienda di generare fatturato fortemente dipendente dai consulenti. Inoltre, il valore pattuito fra le parti avrebbe tenuto conto della qualità di azionista minoritario dell'acquirente.

L'Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo: dopo aver constatato come BB sia divenuto membro del Consiglio di Amministrazione (CdA) della XY SA dopo nemmeno due mesi dall'acquisto delle azioni, e sottolineato come lo stipendio che percepisce lasci *"chiaramente intendere un suo coinvolgimento strategico, dirigenziale, continuo e fattivo nella gestione della società"*, l'autorità fiscale si è soffermata sui criteri di calcolo del valore delle azioni, previsto dal patto di sindacato per il caso dell'interruzione del rapporto di lavoro fra il reclamante e la XY SA. A tale riguardo, ha osservato che *"il prezzo stabilito in occasione del trapasso del 19 dicembre 2014 non può essere un valore reale poiché calcolato in funzione della cifra d'affari"*, mentre nel patto di sindacato *"si stabilisce che il valore reale delle azioni si calcola considerando il valore patrimoniale e reddituale della società"*. L'autorità di tassazione ha ritenuto inoltre che, se le azioni fossero state vendute a un terzo, non sarebbe stato previsto il pagamento del prezzo in tre rate, con diritto al dividendo prima della fine del pagamento.

L'Ufficio ha pertanto concluso che la differenza fra il prezzo pagato per le 11 azioni e il loro valore venale costituisce una prestazione valutabile in denaro a favore del collaboratore e come tale va imposta come reddito da attività lucrativa dipendente, secondo gli artt. 16b cpv. 1 della Legge tributaria (LT; RL 640.100) e 17b cpv. 1 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11).

III. Il ricorso alla Camera di diritto tributario

Con ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino (CDT), il contribuente ha postulato nuovamente lo stralcio dell'importo di fr. 98'298 dal calcolo del reddito imponibile. Afferma dapprima di aver consultato diversi professionisti, prima della firma dei contratti, ricevendone indicazioni dalle quali emergeva, piuttosto che un acquisto di azioni a un prezzo di favore, un'impostazione favorevole al venditore. Lamenta, poi, una violazione del diritto di essere sentito, in quanto dalla motivazione della decisione non si capirebbe quali norme siano state applicate e non si fa alcun accenno alla giurisprudenza. In merito alla stima del valore delle azioni, nega che non si siano considerati i conti del 2013 e del 2014 prima della firma del contratto e contesta il calcolo intrapreso dall'Ufficio di tassazione, basato anche sui conti del 2012, che è stato un anno eccezionale.

IV. La decisione della Camera di diritto tributario

1. La nozione fiscale di reddito da attività dipendente

La sentenza della CDT si confronta dapprima con la questione se l'acquisto di azioni, da parte di un collaboratore, a un prezzo di favore, possa costituire un reddito dell'attività lucrativa dipendente.

Secondo l'art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall'art. 7 cpv. 1 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

Come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, con riferimento all'art. 16 cpv. 1 LIFD di uguale tenore, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell'imposizione del reddito netto globale (*"Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung"*). L'art. 16 cpv. 1 LIFD (e, di riflesso, l'art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli artt. da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall'imposta^[1]. Ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all'imposta.

L'art. 17 cpv. 1 LIFD prevede in particolare che siano imposti tutti i proventi di un'attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, *tantièmes*, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro^[2].

Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell'attività lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell'attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività^[3].

2. Condizioni alle quali vi è reddito del lavoro quando il venditore delle azioni è un terzo

Anche prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell'acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito^[4]. Nel caso in cui il gerente di una SA abbia acquistato dall'azionista delle azioni della SA, sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare l'esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato che questo è presente, soprattutto alla luce dell'interesse dell'azionista

[1] DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a.

[2] Cfr. Sentenze TF n. 2C_618/2014 e n. 2C_619/2014 del 3 aprile 2015, in: RF 70/2015 p. 512 = StE 2015 B 22.2 n. 32 = ZStP 2015 n. 9 = RDAF 2015 II 450, consid. 2.

[3] Sentenze TF n. 2A.381/2006 e n. 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106 = ASA 78 p. 95, e riferimenti.

[4] Cfr. Sentenze TF n. 2C_357/2014 e n. 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in: StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 2.1 e dottrina citata.

a garantire che l'amministratore continui a gestire con successo la società, si deve concludere per l'esistenza di un reddito dell'attività lucrativa dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società datrice di lavoro[5].

Dal 1° gennaio 2013 sono in vigore gli artt. 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

- a) le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
- b) le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lett. a).

È considerato datore di lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d'impresa, in cui è impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i cd. "datori di lavoro di fatto". Si pensi, ad es., al caso nel quale il collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto[6].

Se la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro, ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista), non si tratta di una partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l'art. 17a LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro, l'applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore[7].

Integrazioni dello stipendio si considerano realizzate dal collaboratore solo quando sono garantite o effettivamente versate dal datore di lavoro. Sono pertanto attribuibili al periodo fiscale in cui il dipendente ha acquistato una pretesa giuridica ferma alla prestazione, indipendentemente dal periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa retribuita[8].

3. Vi è reddito imponibile solo quando il collaboratore ha beneficiato di un prezzo di favore

Come anticipato, secondo la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell'attività lucrativa dipendente non rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza dell'attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività. Vi può essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad un prezzo di favore.

[5] Cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in: StE 2008 B 22.1 n. 5.

[6] Circolare n. 37, del 22 luglio 2013, dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3.

[7] Circolare n. 37 (nota 6), n. 2.3, p. 3 s.

[8] Cfr. Sentenze TF n. 2C_357/2014 e n. 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in: StE 2016 B 22.2 n. 33, consid. 6.

Ora, il presupposto è chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Dev'essere dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute. Nella decisione impugnata, l'autorità di tassazione ha ritenuto che il ricorrente abbia beneficiato di un reddito dell'attività lucrativa dipendente, nella misura in cui ha acquistato per fr. 125'676 11 azioni della XY SA, il cui valore venale ammontava a fr. 223'965. Secondo il fisco, il contribuente avrebbe avuto un "coinvolgimento strategico, dirigenziale, continuo e fattivo della gestione della società", della quale, meno di due mesi dopo l'acquisto delle azioni, è diventato membro del CdA. A comprova della natura di reddito del lavoro del vantaggio a lui riconosciuto, la decisione impugnata sottolinea le peculiari modalità di pagamento del prezzo, convenute dalle parti, con il pagamento di due rate su tre dopo il trasferimento di proprietà delle azioni.

BB ha contestato per sua parte la decisione dell'autorità fiscale, negando in particolar modo di aver "beneficiato di un trattamento di favore nella società" e sottolineando come lo svolgimento della trattativa intervenuta fra le parti induca piuttosto a ritenere le condizioni contrattuali favorevoli alla venditrice. L'insorgente ha censurato il calcolo del valore venale delle azioni, su cui si fonda la decisione contestata, lamentando in particolar modo la circostanza che l'Ufficio di tassazione non abbia tenuto conto del fatto che i risultati del 2012 erano del tutto eccezionali. Ritiene inoltre che la decisione si fondi su un errore nell'applicazione del diritto, avendo menzionato disposizioni legali relative al reddito dell'attività lucrativa indipendente.

4. Il metodo per stimare il valore della partecipazione: le istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte

L'autorità di tassazione ha proceduto alla stima della partecipazione, acquistata da BB nella XY SA, applicando il cd. "metodo pratico", cioè quello previsto dalla Circolare n. 28 della CSI (che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l'AFC), che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell'imposta sulla sostanza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in vista dell'imposizione dei loro azionisti[9].

Secondo la cifra 7 della Circolare 28 della CSI, i conti annuali servono come base per stabilire il valore di reddito. Per determinare tale valore, sono a disposizione due modelli:

- *modello 1*: i conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il calcolo;
- *modello 2*: i conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per il calcolo.

Ogni Cantone sceglie uno dei due modelli come *standard* cantonale. La società stimata ha il diritto di richiedere

[9] Cfr. p. es. Sentenza TF n. 2C_1173/2016 del 22 maggio 2017 consid. 3.2 con riferimenti.

l'applicazione dell'altro modello presso il Cantone competente per la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni seguenti.

Nel commentario alla Circolare in merito alla cifra 7[10], relativamente alla possibilità di scelta tra i due modelli di valutazione, viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due modelli non debba avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il valore venale da determinare. Per questa ragione, tale possibilità non è concessa ai detentori dei diritti di partecipazione. La società dovrebbe per contro essere in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il modello *standard* del Cantone di sede. Il detentore della totalità dei diritti di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione al modello di stima, fintantoché non riesce a stabilire che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il detentore riesce ad apportarne la prova, il metodo di stima può essere rivisto, con la collaborazione della società, secondo la cifra 5 della Circolare, che disciplina i rapporti fra i rappresentanti della società e l'autorità fiscale.

5. Il "metodo pratico" e l'applicazione adottata dall'autorità fiscale nel caso concreto

Il Canton Ticino ha adottato come *standard* cantonale il modello 1[11]. La cifra 8 della Circolare n. 28 prevede che il valore di reddito si ottiene capitalizzando l'utile netto degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese oppure dalle deduzioni menzionate alla cifra 9. Nel modello 1 l'utile netto dell'ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte. Nel modello 2, gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi (n, n -1 e n - 2) sono presi in considerazione un'unica volta.

La CDT ha constatato che valore di reddito della XY SA è stato determinato dall'autorità fiscale prendendo in considerazione una sola volta l'utile netto degli ultimi tre esercizi:

Esercizio	Risultato (in fr.)
2012	503'162
2013	258'074
2014	104'453

Il calcolo che ne risulta è il seguente:

$$\frac{\text{fr. } 503'162 + \text{fr. } 258'074 + \text{fr. } 104'453}{3} = \text{fr. } 288'563$$

Il valore di reddito, applicando il tasso di capitalizzazione del 7,5%, è stato così definito in fr. 3'847'506.

Gli insorgenti censurano in particolar modo la circostanza che l'autorità di tassazione non abbia tenuto conto del fatto che l'utile del 2012 è stato eccezionale. In effetti, dai risultati contabili allegati al ricorso si evince che nel 2011 l'utile netto ammontava a fr. 149'954 ed era pertanto nettamente inferiore rispetto al risultato del 2012, mentre si avvicinava a quelli dei due esercizi successivi.

Se l'autorità fiscale avesse applicato il modello *standard* adottato dal Canton Ticino, d'altra parte, il valore di reddito sarebbe stato nettamente inferiore, proprio perché non sarebbe stato preso in considerazione il risultato dell'esercizio 2012:

$$\frac{\text{fr. } 258'074 + [2 \times \text{fr. } 104'453]}{3} = \text{fr. } 155'660$$

Applicando il tasso di capitalizzazione del 7,5%, il valore di reddito sarebbe stato commisurato in fr. 2'075'466.

La CDT ha altresì rilevato che vi era pure un altro aspetto del calcolo intrapreso dall'autorità fiscale che meritava un approfondimento.

Una volta stabiliti il valore di reddito (fr. 3'847'506) e il valore di sostanza (fr. 306'041) della società, l'Ufficio di tassazione aveva definito il valore delle azioni, procedendo alla ponderazione dei due valori citati:

$$\frac{\text{fr. } 306'041 + \text{fr. } 3'847'506}{2} = \text{fr. } 2'076'773$$

Secondo la cifra 34 delle Istruzioni della CSI, il valore dell'impresa risulta dalla media ponderata tra il valore di reddito raddoppiato, da una parte, e il valore di sostanza determinato secondo il principio di continuazione dell'esercizio, dall'altra, in base alla seguente formula:

$$\text{Valore dell'impresa} = \frac{2 \times \text{valore di reddito} + \text{valore di sostanza}}{3}$$

La CSI ammette tuttavia che, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l'azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un'unica volta – e non due – il valore di reddito della società[12].

Il calcolo intrapreso dall'autorità di tassazione ha ponderato una sola volta il valore di reddito e non due volte, come previsto dalle istruzioni quale regola generale. Vista la notevole differenza fra valore di reddito e valore di sostanza, è evidente che tale modo di procedere ha sensibili ripercussioni sul calcolo del valore delle azioni. Riprendendo i valori definiti

[10] Edizione 2014, in: <https://urly.it/332r5> (consultato il 05.10.2019).

[11] Commentario alla Circolare n. 28, versione 2014, p. 11; cfr. anche PIETRO BORTOLOTTO/NORBERTO BERNARDONI, La valutazione dei titoli per l'imposta cantonale, in: NF 7-8/2017, pp. 201-218, p. 206.

[12] Commentario alla Circolare n. 28, versione 2014, p. 9; cfr. anche Sentenza CDT n. 80.2016.93 del 21 giugno 2016.

dall'autorità, questo sarebbe il valore dell'impresa considerando due volte il valore di reddito nella ponderazione:

$$\frac{\text{fr. } 306'041 + (\text{fr. } 3'847'506 \times 2)}{3} = \text{fr. } 2'667'017$$

Se però si prendesse in considerazione il valore di reddito calcolato secondo il modello 1, cioè escludendo il risultato del 2012, il valore dell'impresa sarebbe ben diverso:

$$\frac{\text{fr. } 306'041 + (\text{fr. } 2'075'466 \times 2)}{3} = \text{fr. } 1'485'657$$

Non è chiaro per quale ragione l'Ufficio di tassazione abbia adottato un metodo di valutazione che si discosta da quello indicato dalle Istruzioni della CSI. Nel calcolo reperibile agli atti, quello applicato viene qualificato come "metodo pratico". Con questa denominazione viene tuttavia definito proprio il metodo stabilito dalla Circolare n. 28 della CSI^[13].

Come si vede, a dipendenza del metodo di valutazione adottato, il valore delle azioni che sono state acquistate dal ricorrente varia in misura anche rilevante:

- secondo il metodo adottato dall'autorità di tassazione, il loro valore venale ammonta a fr. 223'965;
- adottando il metodo *standard* scelto dal Canton Ticino (solo risultati del 2013 e del 2014), con la ponderazione doppia del valore di reddito, il valore venale ammonterebbe a fr. 160'218;
- adottando poi il metodo *standard* scelto dal Canton Ticino, con la ponderazione singola del valore di reddito, come nel calcolo dell'Ufficio di tassazione, il valore scenderebbe addirittura a fr. 128'414.

L'ampia forbice che ne risulta dipende, come già anticipato, sia dall'inclusione del risultato superiore dell'esercizio 2012 sia dalla ponderazione singola o doppia del valore di reddito.

6. Il dispositivo: annullamento della decisione e ritorno degli atti all'Ufficio di tassazione

Di fronte ad una tale incertezza circa il valore della partecipazione acquistata dall'insorgente, la CDT ha ritenuto non vi erano le condizioni per pronunciarsi in merito all'esistenza di una vendita di favore e, di riflesso, di un reddito dell'attività lucrativa dipendente. Il valore inferiore fra quelli appena indicati era infatti praticamente uguale al prezzo pattuito fra le parti contraenti (fr. 125'676).

È chiaro che, se non viene dimostrata l'esistenza di una vendita ad un prezzo di favore, non può entrare in considerazione una prestazione al dipendente in relazione al rapporto di lavoro. Per questa ragione, non devono essere esaminate le altre condizioni da cui dipende la qualifica di integrazione dello stipendio delle prestazioni ottenute dal dipendente. La CDT ha

pertanto annullato la decisione e rinviato gli atti all'autorità inferiore per procedere ad una nuova stima del valore venale della partecipazione acquistata da BB, illustrando i criteri di valutazione adottati e le ragioni per cui sono stati scelti.

V. Conclusione

Un collaboratore può conseguire reddito del lavoro anche quando acquista azioni ad un prezzo di favore. Venditore della partecipazione non deve essere necessariamente lo stesso datore di lavoro, ma può essere anche la sua società madre. Per poter stabilire se vi sia stata una vendita di favore, è tuttavia necessario che l'autorità fiscale adotti un metodo chiaro e riconosciuto per la valutazione della partecipazione acquistata dal collaboratore.

[13] In tedesco "Praktikermethode", cfr. p. es. Sentenza TF n. 2C_1168/2013 del 30 giugno 2014 consid. 3.5; in francese "méthode des praticiens", cfr. p. es. Sentenza TF n. 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 1.2; cfr. anche BORTOLOTTO/BERNARDONI (nota 11), p. 206.